

Codice DB1424

D.D. 12 dicembre 2013, n. 3045

**L.R. 45/89 e s.m.i. Progetto di realizzazione di strada forestale in localita' Monte Turu - Monte Basso nei comuni di Germagnano, Lanzo, Cafasse, Fiano e Vallo. Proponente: Comunita' Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone.**

Visto il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;

Vista la Legge Regionale 09.08.1989 n. 45;

Vista la Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 art. 63;

Vista la Legge Regionale 10.02.09, n. 4 e s.m.i;

Vista la documentazione trasmessa dalla Comunità Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, e pervenuta presso il Settore Foreste (prot. n. 61829/2013), relativa al Progetto per la realizzazione di una strada forestale in località Monte Turu – Monte Basso - Comuni: Germagnano, Lanzo, Cafasse, Fiano e Vallo (provincia di Torino);

Preso Atto dei pareri espressi:

- dal Settore Prevenzione Territoriale dei rischi Geologico – Area di Torino, Cuneo, Novara e Verbania con nota prot. n. 68559/2013 e da Settore Foreste;

Considerato che ai sensi della citata L.r. 45/89 il provvedimento autorizzativo deve riassumere le risultanze delle istruttorie tecniche svolte dai suddetti uffici competenti e contenere le prescrizioni da esse derivanti;

tutto ciò premesso

#### IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;

Visto l'art. 17 della L.r. 23 del 28/07/2008;

#### *determina*

di autorizzare ai sensi della legge regionale 09.08.1989 n. 45, il richiedente: Comunità Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone alla realizzazione di una strada forestale in località Monte Turu – Monte Basso – Comuni: Germagnano, Lanzo, Cafasse, Fiano e Vallo (provincia di Torino);

L'autorizzazione deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. si raccomanda che in fase esecutiva e di cantiere vengano rispettati i criteri realizzativi indicati nella relazione geologica di progetto, in particolare per quanto concerne la minimizzazione dei movimenti terra, che si prevedono ridotti a interventi di carattere superficiale volti a minimizzare il taglio del versante in esame;

2. dovrà essere previsto, ove necessario, un adeguato sistema di drenaggio a tergo delle opere di sostegno e contenimento in previsione;

3. gli scavi ed i riporti non oggetto di interventi di sostegno dovranno comunque essere modellati in modo tale da creare un angolo di scarpa compatibile con le caratteristiche geotecniche dei materiali costituenti le scarpate;

4. in fase di progettazione esecutiva dovranno essere realizzate le verifiche di stabilità globale per le sezioni ritenute maggiormente critiche. Dovrà inoltre essere verificato il corretto dimensionamento dei manufatti di sostegno;

5. particolare attenzione dovrà essere posta nella regimazione delle acque superficiali che andranno captate, regimate e convogliate in impluvi naturali. Qualora non fosse possibile recapitarle nei corsi d'acqua esistenti, lo smaltimento delle acque dovrà essere progettato in modo tale da non provocare fenomeni di erosione concentrata o fenomeni di instabilità nel tratto di versante interessato. Si raccomanda inoltre di prevedere una adeguata impermeabilizzazione delle cunette in modo tale da evitare qualsiasi infiltrazione delle acque di ruscellamento superficiale al di sotto della sede stradale;

6. il taglio degli alberi e lo sgombero dei materiali di risulta dovrà precedere i movimenti di terra, nessun danno dovrà essere arrecato agli alberi non destinati all'abbattimento e nel corso dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche previste dal Regolamento Forestale;

7. è vietata, se non espressamente prevista nel progetto di intervento, l'eliminazione di terrazzamenti, cigolamenti o gradonamenti e di muri a secco eventualmente presenti;

8. la data di inizio e quella di fine lavori dovranno essere comunicate al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato e al Settore Foreste della Regione Piemonte; alla comunicazione di fine lavori dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato ed autorizzato;

9. I lavori dovranno essere ultimati entro tre anni dalla data del provvedimento autorizzativo;

10. nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa prontamente la documentazione agli Enti competenti per una valutazione dell'entità della variante.

L'intervento non è soggetto all'obbligo del versamento cauzionale in quanto trattasi di Ente Pubblico, soggetto non compreso tra quelli previsti dall'art. 8 comma 1 della legge regionale 9.8.89, n. 45.

Si deroga dall'art. 9 della legge regionale 09.08.1989, n. 45, in quanto trattasi di realizzazione di opera di valorizzazione agrosilvopastorale.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento all'autorizzazione di cui al D.Lgs. 42/04, art. 142, lett. G (area boscata).

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Le varianti in corso d'opera dovranno essere oggetto di nuova istanza e pertanto, i relativi interventi di trasformazione o di modificazione del suolo potranno essere eseguiti solo se autorizzati con nuovo atto ai sensi della L.R. n. 45/89.

Si specifica che la presente autorizzazione è relativa unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo di cui trattasi con la situazione idrogeologica locale, pertanto esula dalle problematiche relative alla corretta funzionalità dell'opera, dall'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034.

Il Dirigente  
Franco Licini